

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI, 1' STRALCIO, PRESSO IL L.S. "C. DARWIN" DI RIVOLI.

C.U.P. J26E10000110008

C.I.G. Z6C1353CB4

TRA

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, Arch. Claudio SCHIARI, nato a Susa (Torino) il 28/04/1960 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – C.so Inghilterra 7 sede della Città Metropolitana di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che nel proseguio del presente contratto verrà denominata, per brevità, "Città Metropolitana"

E

L'Arch. Mauro BORIOLI, nato a Torino il 15/04/1971 – P.IVA 07809940013 - con studio in Via Mongrando n. 30 - Torino, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori di Torino n. 4595

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n.....-5293/2015 in data/...../2015, è stato conferito all'Arch. Mauro BORIOLI, l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria vari da eseguire presso il L.S. "Darwin" con sede in Rivoli, Viale Papa Giovanni XXIII n. 25;

- ai lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z6C1353CB4 e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) J26E10000110008.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Città Metropolitana conferisce all'Arch. Mauro BORIOLI, con studio a Torino, Via Mongrando n. 30, l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il L.S. "C. Darwin" con sede a Rivoli in Viale Papa Giovanni XXIII n. 25;

L'incarico professionale è conferito ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in quanto il professionista è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del decreto citato, nonché di adeguato curriculum professionale.

L'attività professionale relativa all'incarico in oggetto è dettagliata anche nella specifica tecnica del preventivo prot. n. 22250/2015 del 12/02/2015, depositato agli atti e che viene richiamato integralmente in tutte le sue parti.

Ruolo e funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 es.m.i.):

1. Il coordinatore verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, predisposto dalla "Provincia di Torino" ora "Città Metropolitana", di cui all'art. 100 del citato decreto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
2. Il coordinatore deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza attraverso l'apposizione del proprio visto di approvazione per consentirne l'accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; adegua il piano di sicurezza e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) senza che ciò costituisca titolo per ulteriori compensi, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
3. Il coordinatore organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione.
4. Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere, per tutta la sua durata, al fine del corretto espletamento di tutte le incombenze prevista dal D.Lgs. 81/2008 e di una immediata risposta e soluzione delle problematiche cantieristiche e salvaguardi della sicurezza; in ogni caso i sopralluoghi in cantiere dovranno essere svolti dal coordinatore con la frequenza ritenuta necessaria in relazione alla natura delle lavorazioni ed i relativi verbali dovranno essere trasmessi al R.U.P. dopo la loro emissione a seguito dell'avvenuto sopralluogo.
5. Il coordinatore verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
6. Il coordinatore segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'azienda/unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

7. Il coordinatore sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
8. Il coordinatore dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e alle norme generali di tutela; la redazione dei documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché ai criteri orientativi espressi dall'allegato al CCNL 23/05/1991 per l'edilizia, nonché tener conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/93; eventuali documenti integrativi e/o di variante dovranno essere prodotti in quadrupla copia cartacea e su supporto informatico.
9. Successivamente all'aggiudicazione l'impresa, ai sensi dell'art. 131 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006, può presentare al coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento; detto coordinatore deve recepire nel documento le integrazioni proposte qualora le stesse possano meglio garantire la sicurezza del cantiere;
10. Il coordinatore si impegna a collaborare con il datore di lavoro committente e il datore di lavoro dell'istituto scolastico presso cui si svolgono i lavori per la predisposizione del D.U.V.R.I. o per la sua integrazione se già esistente, al fine di indicare le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, c.3 D.Lgs. 81/2008;
11. Il presente incarico si intende altresì esteso alle eventuali varianti in corso d'opera, lavori in economia predisposti dalla Stazione appaltante o per interventi di dettaglio disposti dal Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente; in tali casi, il professionista si impegna anche ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento.

In caso di inadempienza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione dell'opera, si procederà alla revoca dell'incarico.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso, e avrà durata pari a quella dell'esecuzione dei lavori in oggetto. Il pagamento della prestazione da parte della Città Metropolitana diverrà pertanto esigibile entro il 2° semestre 2015, fatte salve le verifiche di corretta esecuzione previste dal contratto e dalla normativa vigente.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi **Euro 7.409,79=** così ripartito:

Onorario	Euro	5.840,00
Contributo CNPAIA 4%	Euro	233,60
IVA 22%	<u>Euro</u>	<u>1.336,19</u>

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4).

Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Città Metropolitana, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare la documentazione fornita resta di piena ed assoluta proprietà della Città Metropolitana.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Città Metropolitana di Torino.

Art. 10-Revoca dell'incarico

Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:

- perdurante assenza dell'incaricato dal cantiere;
- mancata trasmissione dei verbali di sopralluogo nel termine prescritto (art. 1 del presente contratto), a seguito di formale richiesta;
- assenza dell'incaricato, nella fase di collaudo dell'opera;
- altre ipotesi di inadempimento o ritardo;
- è ammessa per la Città Metropolitana la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 Cod. Civ.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni. Qualora anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto intervengano convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999, a condizioni migliorative rispetto a quelle di cui al presente contratto, la Provincia si riserva di recedere dal contratto medesimo qualora il professionista non acconsenta a modificarne le condizioni economiche nel rispetto delle convenzioni nel frattempo intervenute.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Via Mongrando n. 30 – Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 1
Arch. Claudio SCHIARI
.....

Il Professionista incaricato
Arch. Mauro BORIOLI
.....

Il professionista incaricato, Arch. Mauro BORIOLI, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 1
Arch. Claudio SCHIARI
.....

Il Professionista incaricato
Arch. Mauro BORIOLI
.....